

REGOLAMENTO SUI DIRITTI ED I DOVERI DEGLI STUDENTI

DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ROVERETO SUD



PREMESSA

Art. 1 - Vita della comunità scolastica¹

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 - Contenuti del regolamento sui diritti, i doveri e le mancanze disciplinari degli studenti

1. I diritti ed i doveri degli studenti sono regolati dagli Art. 21 e 22 dello Statuto dell'istituto comprensivo Rovereto Sud e dagli art. 2 e 3 del DPR 24 giugno 1998, n. 249 recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
2. Il Consiglio dell'Istituzione, secondo quanto previsto dallo Statuto, disciplina con il presente regolamento i diritti e i doveri degli studenti, nonché i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle.

TITOLO I: DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 3 - Diritti fondamentali degli studenti

Gli studenti hanno diritto:

1. ad essere rispettati dai compagni e dagli adulti che si occupano di loro, ad essere ascoltati e compresi;
2. ad una formazione culturale che valorizzi l'identità di ciascuno, rispetti la vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono e che sia aperta alla pluralità delle idee;
3. alla continuità dell'apprendimento e alla valorizzazione delle inclinazioni personali, anche attraverso l'orientamento e un'adeguata informazione;
4. ad essere informati, unitamente alle loro famiglie, in ordine al progetto e alle scelte organizzative dell'Istituto e alla programmazione educativa della classe;
5. ad una valutazione trasparente, volta ad attivare un processo di autovalutazione che li conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento;
6. ad attività didattiche organizzate secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi d'apprendimento e delle loro esigenze di vita;

¹ dall'art. 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti D.P.R. n°249 del 24/06/98

7. al rispetto della loro dignità personale (anche attraverso la tutela della privacy), alla tutela della salute e della sicurezza.

Art. 4 - Doveri fondamentali degli studenti

Gli studenti sono tenuti a:

1. frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio;
2. avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
3. mantenere un comportamento ed un linguaggio corretti e rispettosi di sé e degli altri durante tutta la permanenza nell'istituto; essi osserveranno le indicazioni e i richiami dei docenti, anche se non incaricati d'insegnamento nella loro classe, del dirigente scolastico e del personale non docente;
4. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza fornite dal personale scolastico;
5. utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
6. condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura per contribuire a migliorare la qualità della vita della scuola.

Art. 5 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività

L'attività didattica si svolge nel rispetto delle seguenti norme:

1. ogni studente è tenuto a presentarsi a scuola puntualmente, pulito nella persona e con abbigliamento dignitoso, entro l'ora stabilita; ogni assenza o ritardo dovrà essere tempestivamente giustificata sul libretto personale;
2. prima dell'inizio delle lezioni gli studenti sostano, secondo la situazione logistica di ciascuna scuola dell'istituto, nell'ingresso o nel cortile ed entrano ordinatamente in classe al suono del campanello. Alla fine dell'ultima ora di lezione gli studenti si mettono in fila ed escono accompagnati dall'insegnante lasciando i banchi e l'aula in ordine e puliti;
3. ad ogni cambio di docenti gli studenti devono rimanere nella loro aula ed attendere ordinatamente l'arrivo degli insegnanti;
4. durante le lezioni gli studenti possono uscire dalla classe solo per particolari e gravi motivi espressi al docente il quale adotterà tutte le misure necessarie per garantirne la sorveglianza. Non è consentito agli studenti soffermarsi nei corridoi o nell'atrio, o comunque ritardare, senza giustificato motivo, il proprio rientro in classe;
5. ogni spostamento nell'edificio deve avvenire in modo ordinato. È vietato allontanarsi dalla classe tra un'ora di lezione e l'altra e uscire dalla scuola durante l'intero orario scolastico, intervallo ed interscuola compresi;
6. durante la ricreazione gli studenti escono dall'aula accompagnati dai rispettivi insegnanti e si recano nei cortili esterni. In caso di maltempo rimangono all'interno dell'edificio sorvegliati dagli insegnanti incaricati;
7. ogni studente deve presentarsi a scuola fornito di tutto il materiale necessario alle lezioni e alle esercitazioni;
8. ogni studente della scuola secondaria deve tenere particolare cura per i libri di testo che gli sono stati assegnati. Se i libri saranno deteriorati oltre il normale uso, potrà essere richiesto ai genitori il pagamento del prezzo relativo;
9. gli studenti devono sempre portare a scuola il libretto personale sul quale vengono apposte le firme dei genitori. Tale libretto è considerato un documento ufficiale per le comunicazioni tra scuola e famiglia e pertanto deve essere tenuto con ordine: è cura dei genitori controllarlo spesso e verificare che il figlio assolva i propri doveri scolastici. Le comunicazioni devono essere firmate per il giorno successivo. Nel caso di smarrimento od esaurimento delle pagine interne, i genitori devono

presentare apposita richiesta di duplicato presso gli uffici di segreteria. Il diario personale deve essere utilizzato in modo idoneo, come strumento di lavoro;

10. è vietato portare a scuola e utilizzare durante le lezioni oggetti e stampati non pertinenti le attività scolastiche in corso. Tali oggetti, se utilizzati, saranno ritirati dai docenti, consegnati al dirigente scolastico e restituiti dallo stesso ai genitori. In particolare è vietato l'uso di telefoni cellulari, walkman, lettori CD, mp3, giochi elettronici in tutti i locali dell'istituto e nelle sue pertinenze, durante l'orario di svolgimento delle lezioni, mensa e intervalli compresi. I ragazzi che, per motivi particolari, dovessero portare a scuola il telefono cellulare hanno l'obbligo di tenerlo spento durante l'intero orario scolastico, intervallo ed interscuola compresi;
11. per le uscite degli studenti, anticipate rispetto al normale orario delle lezioni, è necessario far riferimento a quanto previsto dal regolamento interno.

TITOLO II: MANCANZE DISCIPLINARI E SANZIONI

Art. 6 - Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari si ispirano allo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria². Si evidenzia in particolare che:

1. le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica;
2. la responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni;
3. comportamento e profitto sono ambiti separati: i provvedimenti disciplinari non possono in alcun caso influire sulla valutazione del profitto;
4. in nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità;
5. le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno;
6. le sanzioni sono disposte seguendo un criterio di gradualità anche in relazione al soggetto competente all'erogazione, partendo dal singolo docente, al dirigente dell'istituzione, al Consiglio di classe, al Consiglio dell'Istituzione; in ogni caso il provvedimento di allontanamento temporaneo della scuola è affidato esclusivamente alla decisione di un organo collegiale;
7. le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto alla famiglia;
8. le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 7 - Mancanze e sanzioni per gli studenti della scuola Secondaria di primo grado

Rilevata l'infrazione disciplinare, con riferimento ai doveri degli studenti segnalati all'art. 5, contestata la stessa mediante un colloquio e/o una relazione scritta - decisa dal dirigente o da un suo rappresentante - da parte dello studente per chiarire il fatto e individuare le responsabilità, l'organo competente irroga la sanzione, secondo quanto di seguito riportato:

² D.P.R. n. 249 del 24.06.1998

NORMA ³	MANCANZA	SANZIONE
<p>1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio</p>	<p>scarsa puntualità assenze ingiustificate ritardi ripetuti scarso impegno personale</p>	<ul style="list-style-type: none"> - richiamo verbale da parte del docente; - richiamo scritto sul libretto personale da parte del docente con firma dei genitori; - nota sul registro di classe e comunicazione sul libretto personale da parte del docente con firma dei genitori; - lettera alla famiglia da parte del dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe; - colloquio con i genitori o con i responsabili del minore; - allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica in casi di particolare gravità e/o recidiva.
<p>2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi</p>	<p>ogni mancanza di rispetto, di offesa o danno alle persone</p>	<ul style="list-style-type: none"> - richiamo verbale da parte del docente; - richiamo scritto sul libretto personale da parte del docente con firma dei genitori; - nota sul registro di classe e comunicazione sul libretto personale da parte del docente con firma dei genitori; - lettera alla famiglia da parte del dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe;
<p>3. Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento ed un linguaggio corretti e rispettosi di sé e degli altri durante tutta la permanenza nell'istituto; osserveranno le indicazioni e i richiami dei docenti, anche se non incaricati d'insegnamento nella loro classe, del dirigente e del personale non docente.</p>	<p>comportamento che leda i principi democratici a cui la scuola ispira la sua attività formativa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - colloquio con i genitori o con i responsabili del minore; - attività a favore della comunità scolastica (riordino materiali e locali scolastici, lavori di semplice manutenzione, pulizie, assistenza a compagni, etc.); - non ammissione ad uscite e viaggi d'istruzione con obbligo della frequenza di attività didattiche alternative decise dal consiglio di classe; - non ammissione ad attività estive proposte dalla scuola decisa dal consiglio di classe; - allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica ed elaborazione di un testo che induca lo studente alla rielaborazione critica dei propri comportamenti.
<p>4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti</p>	<p>introduzione di oggetti pericolosi per la sicurezza propria ed altrui</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ritiro dello strumento da parte del docente che ha rilevato l'infrazione e consegna dello stesso al dirigente scolastico; - comunicazione alle famiglie sul libretto personale; - restituzione dell'oggetto ritirato da parte del dirigente scolastico ad uno dei genitori dello studente; - allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica nei casi di particolare gravità e/o recidiva.
<p>5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non</p>	<p>danni all'edificio, all'arredo, ad attrezzature, a libri ed in generale al patrimonio della scuola</p>	<ul style="list-style-type: none"> - richiamo verbale da parte del docente; - richiamo scritto sul libretto personale da parte del docente con firma dei genitori; - nota sul registro di classe e comunicazione sul libretto personale da parte del docente con firma dei genitori; - lettera alla famiglia da parte del dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe; - colloquio con i genitori o con i responsabili del minore;

³ La numerazione si riferisce ai commi dell'art. 5 del presente regolamento

arrecare danni al patrimonio della scuola		<ul style="list-style-type: none"> - risarcimento del danno, fermo restando l'aspetto giuridico; - attività a favore della comunità scolastica (riordino materiali e locali scolastici, lavori di semplice manutenzione, pulizie, assistenza a compagni, etc.); - non ammissione ad uscite e viaggi d'istruzione con obbligo della frequenza di attività didattiche alternative decise dal consiglio di classe; - non ammissione ad attività estive proposte dalla scuola e decise dal consiglio di classe; - allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica ed elaborazione di un testo che induca lo studente alla rielaborazione critica dei propri comportamenti.
<p style="text-align: center;">6.</p> <p>Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico, di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola</p>	comportamenti che modificano in senso peggiorativo l'ambiente scolastico	<ul style="list-style-type: none"> - richiamo verbale da parte del docente e/o del dirigente scolastico; - ripristino della situazione ambientale precedente; - lettera alla famiglia da parte del dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe; - colloquio con i genitori o con i responsabili del minore; - allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica ed elaborazione di un testo che induca lo studente alla rielaborazione critica dei propri comportamenti.

Art. 8 - Precisazioni in merito alle sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica

1. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto dal Consiglio di classe per le scuole medie e dagli insegnanti delle classi per la scuola primaria solo in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari e comunque per un periodo non superiore ai 15 giorni. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio dell'Istituzione
2. I genitori dell'alunno interessato saranno informati sia del provvedimento adottato sia delle motivazioni che l'hanno determinato.
3. Nei periodi di allontanamento non superiori a 15 giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con la famiglia tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
4. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
5. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

6. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

TITOLO III: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 9 - Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari comminate è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione, all'organo di garanzia interno alla scuola. Qualora l'organo non si esprima entro i 10 giorni successivi la sanzione si ritiene confermata.

Art. 10 - Organo di garanzia

1. Il Consiglio dell'Istituzione nomina al suo interno i componenti dell'organo di garanzia che risulta composto dal dirigente scolastico (presidente), da un docente scelto tra i docenti membri del Consiglio dell'Istituzione e da due genitori membri del Consiglio dell'Istituzione. Contestualmente alla nomina dell'organo vengono designati due membri supplenti (docente e genitore);
2. l'organo di garanzia esaurisce il proprio mandato con il termine della durata del Consiglio dell'Istituzione. La sostituzione dei componenti è prevista mediante nuova nomina, da parte del Consiglio dell'Istituzione, dei membri eventualmente decaduti per mancanza dei requisiti;
3. se nell'irrogazione della sanzione ha avuto parte il docente membro dell'organo di garanzia o il genitore dello studente sanzionato, è necessario che sia chiamato il membro supplente a decidere sull'impugnazione;
4. per la validità delle delibere è necessaria la presenza di tutti i membri. In fase di votazione non è ammessa l'astensione. In caso di parità prevale il voto del presidente;
5. l'organo di garanzia decide anche sui conflitti che sorgono all'interno dell'istituto in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art. 11 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa statale e provinciale vigente in tema di istruzione la quale, essendo gerarchicamente superiore, prevale in caso di contrasto. Per la stessa ragione quanto qui stabilito si intenderà abrogato da eventuali atti normativi e/o contrattuali nazionali o provinciali successivi, qualora implicitamente o esplicitamente incompatibili.

Art. 12 - Procedura di revisione

Il presente regolamento può essere modificato, su propria iniziativa, dal Consiglio dell'Istituzione a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Per accedere al vaglio del consiglio, eventuali proposte esterne dovranno venir formulate da almeno 7 genitori facenti parte dei consigli di classe, oppure da almeno 7 insegnanti. Le modifiche sono rese pubbliche con le stesse modalità del successivo articolo.

Art. 13 - Pubblicazione

Il testo del presente regolamento, sottoscritto dal presidente del Consiglio dell'Istituzione e dal dirigente scolastico, è pubblicato all'albo, sul sito della scuola e depositato presso la sala insegnanti di ciascuna sede scolastica affinché i docenti, il personale non docente e gli utenti della scuola ne possano prendere conoscenza.

Il presente regolamento è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dell'Istituzione scolastica nella seduta del 28 giugno 2010.

Il Dirigente scolastico

Il Presidente del Consiglio dell'Istituzione

Maria Pezzo

Nicola Simoncelli